

*RIASSUNTI PRATICI DEI DELITTI CONTRO LA P.A.*



*Corso Pratico di Diritto*

**RIASSUNTI PRATICI DEI  
DELITTI CONTRO LA  
PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE**

sito web: [www.corsopraticodidiritto.it](http://www.corsopraticodidiritto.it)  
E-mail: [corsopraticodiritto@gmail.com](mailto:corsopraticodiritto@gmail.com)

*CORSO PRATICO DI DIRITTO*

**INDICE**

1. I DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: PROFILI GENERALI
2. IL PECULATO, IL PECULATO D'USO E IL PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI
3. MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO ED INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO
4. LA CONCUSSIONE E L'INDUZIONE INDEBITA
5. LA CORRUZIONE DOPO LA RIFORMA DEL 2012
6. L'ABUSO D'UFFICIO A SEGUITO DELLA RIFORMA DEL 2020
7. RIFIUTO ED OMISSIONE DI ATTI DI UFFICIO
8. I DELITTI DEI PRIVATI CONTRO LA P.A.: LA VIOLENZA, LA MINACCIA E LA RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE
9. IL MILLANTATO CREDITO E IL TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE
10. L'ESERCIZIO ABUSIVO DI UNA PROFESSIONE
11. LA REINTRODUZIONE DELL'OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE

## **I DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: PROFILI GENERALI**

Nel codice penale, quando si fa riferimento alla **Pubblica Amministrazione**, si intende riferirsi all'insieme degli organi e delle attività finalizzati al perseguimento degli scopi di pubblico interesse. Pertanto, i **delitti contro la Pubblica Amministrazione** sono tutti quei fatti che impediscono, ostacolano o turbano il regolare svolgimento dell'attività amministrativa, legislativa e giudiziaria dello Stato, nonché dell'attività amministrativa degli enti pubblici.

Il bene giuridico tutelato da tali reati è dunque il **regolare funzionamento** e il **prestigio degli enti pubblici e dei soggetti che li rappresentano**.

Il codice penale distingue questi delitti in due categorie:

- i **delitti commessi dai pubblici ufficiali**, in cui la lesione degli interessi pubblici proviene dall'interno della stessa P.A. e, pertanto, configurano dei **reati propri**;
- i **delitti commessi dai privati**, ove invece la lesione proviene dall'esterno, configuranti **reati comuni**.

Gli artt. **357, 358 e 359** distinguono **tre diverse qualificazioni soggettive**: il pubblico ufficiale, l'incaricato di pubblico servizio e l'esercente un servizio di pubblica necessità.

➔ Il **PUBBLICO UFFICIALE (art. 357 c.p.)** è colui che **esercita una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa**. È **pubblica** la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal svolgersi a mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Dalla definizione legislativa si ricava che l'elemento caratterizzante il pubblico ufficiale è **l'esercizio di una funzione pubblica**.

E' pubblico ufficiale anche il pubblico dipendente o il privato che, nell'ambito dei poteri di diritto pubblico, può e deve formare e manifestare la volontà della PA, anche senza investiture formali, nonché colui il quale, con la sua attività, concorre a formare la volontà dello Stato o è chiamato a svolgere **compiti di carattere accessorio o sussidiario ai fini istituzionali degli enti pubblici**.

É da considerare pubblico ufficiale anche il **funzionario di fatto**, ovvero il soggetto che esercita una pubblica funzione **anche senza una formale o regolare investitura**.

L'art. 322 *bis* **assimila ai pubblici ufficiali**, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli **incaricati di pubblico servizio negli altri casi**, i seguenti soggetti:

- i membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;
- i funzionari e gli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- le persone comandate dagli Stati membri presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

**\*\*\* FINE ANTEPRIMA \*\*\***